

Procedimento R.G. n. 20/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott. Andrea Carena	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 23.3.2023 CONTE Fabrizia, nata a Bra (CN) il 28.02.1980 (C.F. CNT FRZ 80B68 B111M) residente in Bra (CN) – Viale Risorgimento 69/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Gramaglia, presso il cui studio ha eletto domicilio, su delega e con l'ausilio del dott. Amedeo Liguori, nominato Organismo di Composizione della Crisi, ha avanzato, in via principale, proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art 67 CCII, domandando, in subordine, per il caso di rigetto della richiesta principale, l'apertura della liquidazione controllata.

Con decreto reso in data odierna il giudice assegnatario del procedimento ha dichiarato inammissibile il ricorso per la ristrutturazione dei debiti, per difetto del requisito soggettivo della qualità di consumatore in capo alla proponente, rimettendo a questo collegio, competente ratione materiae, la decisione in merito alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.

A sostegno della domanda oggetto di esame la ricorrente risulta aver depositato la seguente documentazione:

- 1) Certificato stato di famiglia 18.1.2022
- 2) Visura Registro Imprese Conte Fabrizia – cancellata il 9.2.2005
- 3) Visura Registro Imprese DFM di Conte Fabrizia – cancellata il 19.11.2020
- 4) Contratto di finanziamento UBI del 20.9.2016
- 5) Contratto prestito BCC Cherasco del 9.7.2021
- 6) Elenco creditori Conte Fabrizia
- 7) Dichiarazione di credito Agenzia Entrate Riscossione 26.6.2022
- 8) Dichiarazione di credito Credit Factor del 29.7.2022
- 9) Dichiarazione di credito Revalue per Arizona del 26.7.2022
- 10) Piano ammortamento BCC Cherasco al 31.1.2023
- 11) Dichiarazione di credito Gestione Rischi del 26.1.2022

N. 29/2023 Sent.
N. 739/2023 Cron.
N. 37/2023 Rep.
N. 2/2023 (Fallito)
LC

- 12) Ingiunzione di pagamento MT Spa n. 16814 del 2.8.2022
- 13) Ingiunzione di pagamento MT Spa n. 16051 del 11.8.2022
- 14) Dichiarazione di credito Comune di Bra del 29.7.2022
- 15) Avvisi liquidazione Comune di Bra n. 51-52-53 del 25.10.2022 e invito pagamento n. 1561 del 1.9.2020
- 16) Contratto di lavoro subordinato con Ipershop Express e buste paga ottobre 2022/gennaio 2023
- 17) Modello 730/2020 redditi 2019 – _____) (marito della ricorrente)
- 18) Modello Unico Persone Fisiche 2020 redditi 2019 Conte Fabrizia
- 19) Modello 730/2021 redditi 2020 – _____) – Conte Fabrizia
- 20) Modello 730/2022 redditi 2021 _____ - Conte Fabrizia
- 21) Estratto conto corrente BCC Cherasco n. 6100 dal 1.1.2023 al 17.2.2023

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C. Dott. Amedeo Liguori, nella quale si da atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale della debitrice.

* * *

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente.

2. Conte Fabrizia non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Essa non svolge, attualmente, attività di impresa, e, in ogni caso, non risulta che la modesta attività imprenditoriale svolta in passato fosse caratterizzata dalla sussistenza degli indici di assoggettabilità alle procedure concorsuali "maggiori".

3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, la ricorrente, che non risulta titolare di beni immobili (o di valori mobiliari rilevanti) presenta una esposizione debitoria complessiva di circa 34.000 euro, quai interamente scaduta e in gran parte discendente dall'attività lavorativa autonoma svolta in passato, e, a fronte di un reddito da lavoro dipendente di circa 1.100,00 euro al mese, risulta versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII.

4.La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. Amedeo Liguori, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.

